

Riunione del 6 dicembre 2007

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi  
                                  Avv. Costanza Acciai

**CAF/8/07 – Appello della Pallavolo Pineto Dilettantistica S.r.l. avverso l'omologa dell'incontro Serie A2/M FRAMASIL PINETO/ TONNO CALLIPO VIBO tenutosi in data 28.10.2007 (G.U.F. C.U. n. 8 del 2.11.2007).**

**LA CAF**

- letti gli atti ed esaminati i documenti

**PREMESSO CHE**

- con C.U. n. 8 del 2.11.2007, il G.U.F. - visto il ricorso presentato dalla Tonno Callipo Vibo - deliberava di omologare la gara all'epigrafe con il risultato di 0-3 (parziali 0-25;0-25;0-25); di infliggere alla Framasil Pineto la multa di €1.000,00; di restituire la tassa reclamo
- rilevava infatti il primo Giudice che la Framasil Pineto aveva schierato in campo un atleta (Alexey Sanko) il cui nome e numero di maglia non figurava sul Modulo CAMP 3 consegnato agli arbitri prima dell'incontro, contravvenendo così al tassativo disposto dell'art. 21 R. Gare in base al quale:
  1. L'elenco dei componenti le squadre con l'indicazione, per ciascun giocatore, del numero riportato sulla sua maglia e sottoscritto dal capitano deve essere consegnato all'arbitro, dal capitano, almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'incontro per essere trascritto sul referto di gara
  2. I giocatori non compresi nell'elenco non possono prendere parte alla gara
- avverso tale decisione proponeva appello la Pallavolo Pineto, deducendo:
  - 1) in via preliminare e pregiudiziale, la violazione del diritto di difesa e l'assoluta inadeguatezza degli accertamenti istruttori
  - 2) nel merito la violazione della normativa sul tesseramento e sulla compilazione della distinta - gara (CAMP 3)
  - 3) l'inapplicabilità della sanzione di non omologazione della gara e/o della multa
  - 4) l'errata applicazione dell'art. 69 R. Giur.sulla scorta degli argomenti di fatto e di diritto esposti in ricorso. Chiedeva inoltre sospendersi l'efficacia esecutiva della decisione impugnata ex artt. 28 e 29 R.Giur. Istanza questa rigettata dalla C.A.F. con provvedimento C.U. n. 4 del 9.11.2007
- all'appello resisteva la Callipo Volley S.r.l. depositando memoria e documenti
- udite le parti e i rispettivi Difensori in sede di discussione e acquisita in originale la memoria integrativa ex art. 95 R.Giur anticipata via telefax dalla Pallavolo Pineto, la C.A.F. si riservava di decidere.

## OSSERVA

Quanto all'eccezione sollevata "in via preliminare e pregiudiziale" dalla Pallavolo Pineto, va detto che il Regolamento Giurisdizionale non richiede che le decisioni del G.U.F. in sede di omologa (artt. 64 - 66 R.Giur.) o di reclamo (artt. 67 - 70 R.Giur.) siano rese nel contraddittorio delle parti; tanto ciò è vero che nella prima ipotesi, fermo l'obbligo di giudicare d'ufficio in base al referto di gara e alle relazioni degli arbitri e del Commissario di campo (art. 66 n. 1 R.Giur) e unicamente se questi appaiano insufficienti, il Giudice Unico - sempre d'ufficio e a propria discrezione - può disporre gli accertamenti istruttori previsti dall'art. 66 n. 2. R. Giur. (sentire cioè a chiarimenti il primo arbitro e il Commissario di campo, ovvero testimoni particolarmente qualificati) redigendone processo verbale.

Nella fase di reclamo, viceversa, il solo adempimento rivolto alla controparte (con onere a carico del ricorrente ex art. 67 n. 5. R.Giur.) è rappresentato dall'inoltro in copia del reclamo stesso all'associato avversario entro le ventiquattro ore del giorno feriale immediatamente successivo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Si desume perciò che il G.U.F., dopo avere sospeso l'omologa della gara e acquisito il testo del reclamo come da C.U. n. 7 del 30.10.2007 - a torto o a ragione - abbia ravvisato che gli atti ufficiali in suo possesso contenessero tutti gli elementi necessari e sufficienti ai fini del decidere, traendone le dovute conseguenze.

Giova allora rilevare che la Callipo Sport S.r.l. con ricorso ex art. 67 R. Giur. affidato al servizio postale in data 29.10.2007 - senza muovere contestazione alcuna circa la piena regolarità della posizione tesserativa dell'atleta - si era limitata ad eccepire la violazione dell'art. 21 R. Gare da parte della Pallavolo Pineto per avere schierato in campo il giocatore Alexey Sanko il cui nominativo non appariva stampato e/o trascritto sull'elenco atleti - Modulo CAMP 3 consegnato agli arbitri prima dell'incontro.

Tale circostanza - per vero non contestata dal sodalizio appellante - trova conferma certa e inequivoca nel rapporto del primo arbitro sulla gara, ove è dato leggere: "Al momento della consegna elenco atleti e documenti sq. Pineto NON ERA inserito l'atleta nr. 7 SANKO ALEXEY".

A giustificazione della propria condotta, la Pallavolo Pineto ha dedotto da un lato che la tempistica del tesseramento - per il quale aveva ottenuto l'autorizzazione provvisoria FIPAV soltanto il giorno precedente - aveva reso di fatto impossibile che l'atleta fosse registrato in tempo utile perché comparisse sul Modulo CAMP 3 scaricato da internet (modulo che, a dire dell'appellante, non poteva essere integrato a penna con aggiunte di sorta) e, dall'altro, di avere interpellato telefonicamente l'Ufficio Tesseramento FIPAV nella persona del responsabile Sig. Luca Eusepi, il quale avrebbe affermato che l'atleta Sanko poteva essere aggiunto manualmente in elenco anche poco prima della partita. A questo punto il Delegato Tecnico Sig. Petti, reso edotto della circostanza, avrebbe autorizzato gli arbitri ad inserire l'atleta in elenco e a farlo partecipare alla gara.

Sotto il primo profilo non può non essere rilevato che la FIPAV con circolare a firma del Segretario Generale in data 11.6.2007 titolata "Norme stagione agonistica 2007/08" (partecipata a tutti gli

associati ed affiliati e pubblicata sul sito federvolley.it nella sezione Documenti>Norme>Tesseramento>Circolari) ha tempestivamente chiarito che a decorrere dalla stagione in corso, contrassegnata dall'entrata a regime del c.d. tesseramento on-line, l'elenco partecipanti alle gare di cui al citato art. 21 R.Gare sarebbe coinciso solo con il Modulo CAMP 3 più volte menzionato *“che deve essere redatto SOLTANTO direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti”*.

Tale documento, tuttavia (circostanza quest'ultima che ha trovato definitiva conferma nel presente grado di appello per essere stata dedotta dalla Callipo Sport S.r.l. e non contestata dalla Pallavolo Pineto) è stato seguito da altra circolare a firma dell'Ufficio Campionati FIPAV datata 29.8.2007 - anch'essa partecipata a tutte le società dei Campionati Nazionali 2007/2008, ai Comitati Regionali e Provinciali FIPAV e alle Leghe Nazionali Pallavolo - ove si legge testualmente *“Per gli atleti stranieri nei campionati di Serie A1 e A2 (che potranno essere aggiunti a mano sul CAMP 3) resta confermata la presentazione obbligatoria dell'autorizzazione provvisoria rilasciata dall'Ufficio Tesseramento FIPAV”* prevedendo quindi espressamente la possibilità di integrare a mano il Modulo CAMP 3, sia pure in via eccezionale, proprio nello specifico caso che ci occupa.

Per il resto, è di tutta evidenza che, qualunque sia stato il tenore dei colloqui intercorsi tra i dirigenti della squadra ospitante, l'Ufficio Tesseramento FIPAV, gli arbitri e il Delegato Tecnico, la conoscenza della norma non derogabile dettata dall'art. 21 R. Gare, alla luce dell'ormai avvenuta e nota a tutti consegna del Modulo CAMP 3 indiscutibilmente carente del nominativo in questione, avrebbe dovuto indurre gli ufficiali di gara a vietare la discesa in campo del giocatore Sanko ovvero la Pallavolo Pineto a rinunciare al suo impiego. A riprova di ciò sta il fatto che, pur preso atto dell'autorizzazione inopinatamente concessa dagli ufficiali di gara, la Callipo Sport S.r.l. ha ugualmente preannunziato, confermato e promosso il reclamo, che, da ultimo, è stato accolto dal Giudice di prime cure.

Posto che, come è noto, l'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi federali competenti non può essere invocata a nessun effetto, mentre tutti gli atti e le circolari FIPAV si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione (art. 55 n. 5 R. Giur) una simile conclamata evidenza, alla luce della portata tassativa e inderogabile della norma violata, ha legittimamente indotto il G.U.F. ad assumere la propria decisione allo stato degli atti.

Quanto alla sanzione irrogata la CAF ne rileva la proporzionalità e correttezza, in linea con la costante e inveterata giurisprudenza federale per tutte quelle ipotesi in cui la indebita partecipazione di un atleta abbia irrimediabilmente inficiato la regolarità della gara.

Alle argomentazioni che precedono, che superano e assorbono ogni altra questione, conseguono il rigetto dell'appello e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi, mandando alla Segreteria di trasmettere gli atti del procedimento al Settore Arbitrale FIPAV per gli eventuali provvedimenti di competenza.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 13.12.2007